

Gazzetta ufficiale

L 268

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
10 ottobre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 962/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb, VIIc per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 963/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carn d'Andorra (IGP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2013** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante duecentoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 7
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 966/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 9
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 27 settembre 2013 al 4 ottobre 2013 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota	12
--	----

DECISIONI

2013/493/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2013) 5914]	13
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 768/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (GU L 214 del 9.8.2013)	17
★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356 del 22.12.2012)	18
★ Rettifica della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356 del 22.12.2012)	19

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 962/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2013

recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb, VIIc per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

ALLEGATO

N.	35/TQ39
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	HER/6AS7BC
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	VIaS, VIIb, VIIc
Data	12.8.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 963/2013 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2013****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carn d'Andorra (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della de-

nominazione «Carn d'Andorra», presentata dal Principato di Andorra, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽³⁾ GU C 356 del 20.11.2012, pag. 5.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche

PRINCIPATO DI ANDORRA

Carn d'Andorra (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2013****recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽²⁾, stabilisce che nell'esercizio finanziario 2014 gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) devono rispettare i massimali annuali fissati in applicazione del regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sempre ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti (disciplina finanziaria) se le previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, maggiorate degli importi risultanti dall'applicazione degli articoli 10 *quater* e 136 del medesimo regolamento, ma prima dell'applicazione dell'articolo 10 *bis* dello stesso e senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR, indicano che vi sarà un superamento del massimale annuale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Parlamento europeo e il Consiglio dovevano determinare tale adeguamento entro il 30 giugno.

(2) Le previsioni per pagamenti diretti e spese connesse al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2014 della Commissione, hanno evidenziato la necessità di applicare la disciplina finanziaria. Il progetto di bilancio è stato stabilito a partire da un importo di disciplina finanziaria pari a 1 471,4 milioni di EUR, una parte del quale è destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo. Occorre pertanto fissare un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3) Il 25 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Con-

siglio per la fissazione di un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2013 ⁽³⁾. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito l'adeguamento entro il 30 giugno, come invece previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Pertanto, in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, se tali adeguamenti non sono stati fissati entro il 30 giugno, la Commissione deve provvedere a farlo.

(4) Non è ancora stato adottato il regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato. Di conseguenza, a titolo cautelare, per il calcolo della rettifica di cui sopra va utilizzato l'importo annuo massimo di 44 130 milioni di EUR per l'esercizio finanziario 2014, come previsto dall'accordo politico raggiunto il 27 giugno 2013 tra il Parlamento europeo, la presidenza del Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(5) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di adeguamento può essere modificato dal Consiglio su proposta della Commissione entro il 1° dicembre 2013, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuove informazioni, la Commissione proporrà l'aggiustamento del tasso di adeguamento in autunno, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2014, tenendo conto delle nuove informazioni disponibili. Il Consiglio potrà quindi aggiustare il tasso di adeguamento entro il 1° dicembre 2013.

(6) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽³⁾ COM(2013) 159 final.

- (7) Nell'accordo politico sulla riforma della PAC, del 26 giugno 2013, è stato deciso che la disciplina finanziaria si applica ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR. Si prevede inoltre che il rimborso di eventuali stanziamenti non utilizzati al termine dell'esercizio di bilancio sarà versato agli agricoltori che saranno soggetti alla disciplina finanziaria l'anno successivo. A fini di coerenza è opportuno fissare la stessa soglia per tutti gli anni. La disciplina finanziaria è applicata secondo modalità analoghe per l'anno civile 2013, per congruenza con quanto è stato convenuto di applicare in futuro; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 2 000 EUR.
- (8) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 dello stesso regolamento a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri elencati all'articolo 2, lettera g), del regolamento citato, la disciplina finanziaria non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché, nell'anno civile 2013, i pagamenti diretti in Bulgaria e in Romania sono ancora soggetti all'applicazione dello schema degli incrementi, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in questi due Stati membri.

- (9) Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato adattato dall'atto di adesione della Croazia. Poiché nell'anno civile 2013 la Croazia è soggetta all'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in Croazia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti del 4,001079 %.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 965/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2013****recante duecentoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 1° ottobre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi

e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Moustafa **Abbes** (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: (a) Osniers, Algeria, (b) Francia. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: fratello di Youcef Abbes. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004."

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 966/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	49,7
	ZZ	49,7
0707 00 05	MK	46,1
	TR	121,6
	ZZ	83,9
0709 93 10	TR	133,9
	ZZ	133,9
0805 50 10	AR	104,8
	CL	101,8
	IL	100,2
	TR	89,5
	ZA	112,1
	ZZ	101,7
0806 10 10	BR	245,4
	MK	32,3
	TR	141,7
	ZZ	139,8
0808 10 80	AR	101,1
	BA	56,1
	BR	89,2
	CL	152,4
	NZ	135,5
	US	119,2
	ZA	142,1
	ZZ	113,7
0808 30 90	AR	199,8
	TR	126,8
	ZZ	163,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 967/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2013****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 27 settembre 2013 al 4 ottobre 2013 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 27 settembre 2013 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 ottobre 2013, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto deter-

minare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingente in corso.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione per il granturco, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 27 settembre 2013 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 ottobre 2013, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 42,680622 %.

2. È sospeso, per il periodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 ottobre 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 968/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2013****recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 della Commissione, del 23 maggio 2013, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2013/2014 ⁽³⁾, stabilisce i suddetti limiti.

- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 1° al 4 ottobre 2013, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 4 ottobre 2013 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 1° al 4 ottobre 2013 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 42,169456 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2013 sono respinte.
3. Per il periodo dal 14 ottobre 2013 al 30 settembre 2014 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 138 del 24.5.2013, pag. 5.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2013

che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS)

[notificata con il numero C(2013) 5914]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2013/493/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un'applicazione progressiva delle attività del VIS. Con decisione 2010/49/CE ⁽²⁾ e decisione di esecuzione 2012/274/UE ⁽³⁾ la Commissione ha determinato rispettivamente il primo e il secondo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del VIS. Occorre ora determinare il terzo e ultimo gruppo di regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata.
- (2) Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, la sequenza delle regioni per l'introduzione del VIS deve essere determinata in base ai seguenti criteri: il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località delle regioni interessate.
- (3) La Commissione ha valutato le regioni non rientranti nel campo di applicazione della decisione 2010/49/CE e della decisione di esecuzione 2012/274/UE alla luce di questi tre criteri, tenendo conto, per il primo criterio, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto, i tassi di rifiuto dell'ingresso e i tassi di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nel territorio degli Stati membri; per

il secondo criterio, di una valutazione della minaccia, effettuata da Europol; per il terzo criterio, del fatto che alcune regioni da coprire comprendono paesi terzi con un territorio esteso o che hanno un numero molto elevato di domande di visto.

- (4) La data d'inizio delle attività in ciascuna delle regioni definite dalla presente decisione dev'essere determinata dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.
- (5) Atteso che il regolamento VIS sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l'attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾; il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾; l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽²⁾ relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (12) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (13) Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

- (14) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni in cui inizieranno la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d'informazione visti (VIS) a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo quelle determinate dalla decisione di esecuzione 2012/274/UE, sono le seguenti:

— dodicesima regione:

Costa Rica,

El Salvador,

Guatemala,

Honduras,

Nicaragua,

Panama;

— tredicesima regione:

Canada,

Messico,

Stati Uniti;

— quattordicesima regione:

Antigua e Barbuda,

Bahamas,

Barbados,

Belize,

Cuba,

Dominica,

Repubblica dominicana,

Grenada,

Guyana,

Haiti,

Giamaica,

Saint Kitts e Nevis,

Santa Lucia,

Saint Vincent e Grenadine,

Suriname,

Trinidad e Tobago;

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

— quindicesima regione:

Australia,
Figi,
Kiribati,
Isole Marshall,
Micronesia,
Nauru,
Nuova Zelanda,
Palau,
Papua Nuova Guinea,
Samoa,
Isole Salomone,
Timor Leste,
Tonga,
Tuvalu,
Vanuatu;

— sedicesima regione:

Albania,
Bosnia-Erzegovina,
ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
Kosovo ⁽¹⁾,
Montenegro,
Serbia,
Turchia;

— diciassettesima regione:

Armenia,
Azerbaijan,
Bielorussia,
Georgia,
Repubblica moldova,
Ucraina;

— diciottesima regione:

Russia;

— diciannovesima regione:

Cina,
Giappone,
Mongolia,
Corea del Nord,

Corea del Sud,

Taiwan;

— ventesima regione:

Bangladesh,
Bhutan,
India,
Maldive,
Nepal,
Pakistan,
Sri Lanka;

— ventunesima regione:

Andorra,
Santa Sede,
Monaco,
San Marino;

— ventiduesima regione:

Irlanda,
Regno Unito;

— ventitreesima regione:

Austria,
Belgio,
Bulgaria,
Croazia,
Cipro,
Repubblica ceca,
Danimarca,
Estonia,
Finlandia,
Francia,
Germania,
Grecia,
Ungheria,
Italia,
Islanda,
Lettonia,
Liechtenstein,
Lituania,
Lussemburgo,
Malta,
Paesi Bassi,
Norvegia,

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Polonia,
Portogallo,
Romania,
Slovacchia,
Slovenia,
Spagna,
Svezia,
Svizzera.

francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica

Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 768/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2013)

A pagina 8, nella tabella dell'allegato, riga HR:

anziché: «HR 491 481»,

leggi: «HR 491 981».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 22 dicembre 2012)

A pagina 58, allegato, parte I, entità, voce 13

anziché:

«13.	Hong Kong Intertrade Company Ltd	Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong	Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.. HKICO è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) designata dall'UE. Era previsto che verso la metà del 2012 la HKICO ricevesse milioni di dollari dalle vendite petrolifere della NIOC.	22.12.2012»,
------	----------------------------------	---	---	--------------

leggi:

«13.	HK Intertrade Company Ltd	HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	HK Intertrade Company Ltd (HKICO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. HKICO è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) designata dall'UE. Era previsto che verso la metà del 2012 la HKICO ricevesse milioni di dollari dalle vendite petrolifere della NIOC.	22.12.2012»
------	---------------------------	--	---	-------------

Rettifica della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 22 dicembre 2012)

A pagina 75, allegato, parte I, entità, voce 13

anziché:

«13.	Hong Kong Intertrade Company Ltd	Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong	Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.. HKICO è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) designata dall'UE. Era previsto che verso la metà del 2012 la HKICO ricevesse milioni di dollari dalle vendite petrolifere della NIOC.	22.12.2012»
------	----------------------------------	---	---	-------------

leggi:

«13.	HK Intertrade Company Ltd	HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	HK Intertrade Company Ltd (HKICO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. HKICO è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) designata dall'UE. Era previsto che verso la metà del 2012 la HKICO ricevesse milioni di dollari dalle vendite petrolifere della NIOC.	22.12.2012».
------	---------------------------	--	---	--------------

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT